



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2253/2019 R.G.A.C. vertente

**TRA**

██████████ (c.f.: ██████████), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla piazza ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ - **attore** -

**CONTRO**

██████████ s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via ██████████ - **convenuta** -

**Oggetto:** azione di ripetizione di indebitto.

**Conclusioni delle parti**

**Per l'attore:** "1. accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale; 2. Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione il tasso contrattuale di mora era superiore al tasso soglia vigente in quel periodo (7,635%), per le ragioni indicate in narrativa; il tasso effettivo di mora era superiore al tasso soglia vigente in quel periodo (7,635%), per le ragioni indicate in narrativa; il TAEG (nella cui misura concorrono anche gli interessi di mora) è superiore al tasso soglia vigente in quel periodo (7,635%), per le ragioni indicate in narrativa; 3. accertare e dichiarare che, stante l'usurarietà esistente al momento della sua pattuizione, il contratto di mutuo diviene gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c. e che, per l'effetto, ██████████ s.p.a., già ██████████ s.p.a., dovrà restituire alla società mutuataria l'importo già versato a titolo di interessi in misura pari ad € 30.795,22; 4. In via gradata rispetto ai punti precedenti, accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per mancata indicazione del TAEG o ISC e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 177 TUB accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dalla parte mutuataria devono essere ricalcolati al tasso minimo dei BOT; 5. Per l'effetto condannare ██████████



██████████ s.p.a. al restituire alla società attrice € 14.577,53 a titolo di interessi indebitamente trattenuti; 6. Con condanna di spese e onorari di causa; condannare ██████████ ██████████ s.p.a., già ██████████ ██████████ s.p.a. al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013”.

**Per la convenuta:** “rigettare le domande attrici in quanto prescritte, nulle, improponibili, infondate, pretestuose e temerarie, con ogni conseguenziale statuizione”.

### Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio la ██████████ ██████████ s.p.a. e, premesso di avere stipulato con ██████████ ██████████ s.p.a. (successivamente incorporata da ██████████ ██████████ s.p.a.) in data 24/5/1999 un contratto di mutuo per la somma di € 200.000,00 da restituirsì in 10 anni, mediante il pagamento di 20 rate trimestrali, ne ha chiesto in via principale la condanna alla restituzione della somma di € 30.795,22 indebitamente pretesi a titolo di interessi di mora superiori al tasso soglia usura; in via gradata ne ha domandato la condanna alla restituzione della somma di € 14.577,53 illegittimamente addebitati a titolo di interessi per indeterminatezza del relativo tasso.

Nella prospettazione attorea il tasso pattuito nel contratto in questione nella misura 9,2% sarebbe superiore al tasso soglia previsto dal legislatore pari al 7,635%, con conseguente non debenza di alcuna somma per interessi e gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c. Il tasso di mora effettivo sarebbe addirittura pari al 17,836%. L'attore ha ulteriormente affermato che la usurarietà deriva anche dal fatto che, in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, il tasso di interesse effettivo applicato dalla banca sarebbe pari al 17,836% e non all'1% contrattualmente previsto. Ha aggiunto che la usurarietà riguarderebbe tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori giacché la sommatoria dei due tassi contrattualmente previsti (5,250% + 9,200%) sarebbe superiore al tasso soglia di usura per come sopra determinato, trovandosi perciò l'attore esposto al pagamento della maggior somma di € 30.795,22.

L'attore ha pure dedotto, in via gradata, la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse per mancata indicazione del tasso effettivo annuo (TAEG o ISC), con la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, t.u.b. che, comportando la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di interessi in € 16.217,69, farebbe sorgere il diritto dell'attore alla restituzione della somma di € 14.577,53, corrispondente alla differenza fra gli importi complessivamente versati a titolo di interessi (pari ad € 30.795,22) e quelli effettivamente dovuti in applicazione dell'art. 117, comma 7, t.u.b. (pari ad € 16.217,69).

Con comparsa di risposta depositata in data 23/9/2019 (e dunque nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 29/10/2019 per come indicata nell'atto di citazione) si è costituita in giudizio ██████████ ██████████ s.p.a. per eccepire in via



preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebitto e per chiederne, nel merito, il rigetto.

In estrema sintesi la convenuta ha rilevato:

- la prescrizione della azione di ripetizione per essere decorsi più di dieci anni dalla estinzione anticipata del contratto di mutuo (avvenuta in data 17/12/2004) al deposito della istanza di mediazione (avvenuto in data 19/4/2017) e successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- il mutuatario non ha mai pagato interessi di mora, avendo estinto anticipatamente il mutuo;
- il mancato superamento del tasso soglia risultando incomprensibile l'indicazione fornita dalla parte attrice che si è limitata a richiamare le conclusioni raggiunte da un esperto, senza mai produrre la relativa perizia;
- la non obbligatorietà della indicazione dell'ISC al momento della stipula, trattandosi di contratto concluso prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 4/3/2003.

Successivamente allo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza dell'11/6/2020 il giudicante ha ammesso c.t.u. finalizzata all'accertamento dell'intervenuto superamento del tasso soglia anti usura nel corso dello svolgimento del rapporto, fissando per il giuramento l'udienza del 15/1/2021.

Nel contempo, il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare.

All'esito della riserva assunta all'udienza del 15/1/2021, il giudicante, rilevando che nella comparsa di risposta, ritualmente e tempestivamente depositata, la società convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto azionato dall'attore, in ragione della intervenuta estinzione anticipata del mutuo da lui contratto e che tale eccezione, se fondata, è astrattamente idonea a definire la controversia, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/5/2021; in tale udienza, che si è svolta mediante trattazione scritta come da decreto del 26/4/2021 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito degli scritti conclusivi.

**2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale deve essere rigettata.**

**2.1. È pacifico che il contratto di mutuo stipulato dal [REDACTED] con [REDACTED] s.p.a. in data 24/5/1999 è stato da lui anticipatamente estinto in data 17/12/2004.**

Poiché è incontestato che nessun interesse di mora sia mai stato applicato, deve rilevarsi la carenza di interesse ad agire dell'attore, ai sensi dell'art. 100





c.p.c., per l'accertamento della nullità del contratto di mutuo per usurarietà del tasso degli interessi moratori, trattandosi di contratto estinto al momento della introduzione del presente giudizio.

È infatti orientamento consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, che l'interesse ad agire deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale e deve essere quindi esistente fino al momento della decisione (cfr. cass. n. 1818/2021 secondo cui *"in tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi"*).

Va ulteriormente segnalato che nessuna utilità potrebbe derivare all'attore dall'eventuale accertamento della nullità del contratto, in ragione della intervenuta prescrizione (tempestivamente eccepita dalla controparte) del diritto alla ripetizione di indebito.

Premesso infatti che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente nei confronti dell'istituto di credito è soggetta alla prescrizione decennale e che, in caso di estinzione del mutuo, il termine prescrizioneale decorre dal giorno dell'intervenuto integrale pagamento (che nel caso di specie è pacificamente avvenuto in data 17/12/2004), non v'è dubbio che al momento dell'introduzione del presente giudizio e, prima ancora, del deposito dell'istanza di mediazione, in data 19/4/2017, il termine di prescrizione fosse già abbondantemente decorso. Né può ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2947 c.c. (per come affermato dall'attore nei propri scritti difensivi) trattandosi di norma riferita esclusivamente alle azioni di risarcimento del danno derivante da reato (cfr., *ex pluribus*, cass. n. 1617/2014) alle quali non è certamente assibilabile l'azione di ripetizione di indebito proposta in questo giudizio.

**2.2.** Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda avanzata in via subordinata, dovendosi ritenere che, a seguito della estinzione del rapporto, non residui alcun interesse in capo all'attore ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di mutuo per la dedotta mancata indicazione del tasso effettivo annuo. D'altra parte, pur volendo prescindere da tale assorbente rilievo, deve ritenersi che la mancata espressa indicazione del suddetto valore o la sua eventuale erroneità non è causa di nullità per contrarietà all'art. 117 T.U.B., in quanto nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi ed i costi dell'operazione, nonché i criteri di indicizzazione, cosicché non è riscontrabile una violazione in termini di "determinatezza" dei costi complessivi del finanziamento. È bene evidenziare infatti che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla





direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003 (successiva alla stipulazione del contratto di mutuo per cui è causa), il cui art. 9, comma 2, obbliga tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, per cui non trova applicazione la sanzione di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B.

**3.** Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti dal momento della introduzione della domanda.

Non sussistono ragioni per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8 della legge n. 28/2010, in considerazione del fatto che dal verbale di mediazione del 19/4/2017 risulta che la Banca invitata non si è limitata a non comparire, ma ha comunicato a mezzo pec la volontà di non aderire al procedimento di mediazione. Né può trascurarsi di evidenziare che, per come si evince dal verbale prodotto dall'attore, il primo ed unico incontro di mediazione si è tenuto nella stessa giornata (19/4/2017) in cui è stata presentata l'istanza e che pertanto non appare equo imputare alla parte invitata la responsabilità per la mancata partecipazione fisica di un delegato, in ragione delle presumibili difficoltà organizzative dovute alla mancanza di preavviso.

**P.Q.M.**

Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.

**Cosenza, 3 gennaio 2022**

**Il giudice**

*dott.ssa Ermanna Grossi*

